

# Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

## Sistema Risparmio Piano Sicuro Rendita

### Fascicolo informativo

Edizione gennaio 2018  
Tariffa 36CE03

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Scheda sintetica;
- b) Nota informativa;
- c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata;
- d) Glossario;
- e) Proposta in versione fac-simile;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.**

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P. IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000,00 i.v.  
Iscritta Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo  
gruppi assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

**Allianz** 

Servizio Clienti



## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

**1** Informazioni generali**1.a) Impresa di assicurazione**

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:

Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania).

**1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Le informazioni patrimoniali sulla Società sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

**1.c) Denominazione del contratto**

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita.

**1.d) Tipologia del contratto**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

**1.e) Durata**

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, a meno che il decesso dell'Assicurato avvenga durante l'erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio dell'erogazione della stessa, nel qual caso il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita (la prestazione prevista dal contratto è una rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia).

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano state corrisposte almeno le prime tre annualità di premio pattuite.

**1.f) Pagamento dei premi**

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita è un contratto a premi annui.

Il Contraente si impegna a versare i premi pattuiti, di importo costante, alle scadenze indicate nella proposta di assicurazione e nella polizza e in caso di interruzione del pagamento dei premi si verifica o la risoluzione del contratto, come indicato al punto 9 della Nota informativa, o una riduzione della prestazione assicurata per un importo pari alla percentuale indicata al punto 5.1.2. della Nota informativa.

La durata del piano di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo) è scelta dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione e può variare da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.

La durata del piano di accumulo deve in ogni caso essere compatibile con l'età dell'Assicurato, che alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa fra 40 e 65 anni e al termine del piano di accumulo non deve superare i 75 anni; inoltre deve essere compatibile con l'età minima dell'Assicurato al momento dell'erogazione della rendita che non deve essere inferiore a 60 anni.

L'età considerata è in tutti i casi l'età computabile.

Non è possibile per il Contraente versare ulteriori premi rispetto a quelli pattuiti nella proposta di assicurazione e nella polizza.

Il premio di perfezionamento deve essere versato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

I premi successivi devono essere versati alle ricorrenze pattuite e comunque non dopo il decesso dell'Assicurato.

## Scheda sintetica

L'importo minimo del premio annuo consentito è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.

L'importo massimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.

L'importo del premio annuo non può essere modificato in corso di contratto.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Il numero di rate in cui frazionare il premio annuo può essere modificato in corso di contratto e la relativa richiesta deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale della data di decorrenza.

### 2 Caratteristiche del contratto

Il presente contratto soddisfa l'esigenza del Beneficiario di percepire, al termine del piano di accumulo, una rendita vitalizia rivalutabile annualmente, che verrà corrisposta in modo certo per i primi 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società per far fronte ai costi del contratto e pertanto non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta al termine del piano di accumulo, se l'Assicurato è in vita, o del capitale che sarà corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di riscatto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto contenuto nella Sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

**La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

### 3 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### a) Prestazione in caso di vita

Rendita  
certa 10 anni  
e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati dal Contraente - di una rendita annua vitalizia che si rivaluta ogni anno, da corrispondere in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente, in modo certo (e pertanto anche in caso di decesso dell'Assicurato) per i primi 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Una volta iniziata l'erogazione della rendita la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

#### b) Prestazione in caso decesso

Capitale

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati dal Contraente - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data del decesso.

Non sono previste altre prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato.

## Scheda sintetica

## c) Opzioni contrattuali

Opzione di capitale	Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, di cui al precedente punto a), in capitale.
Opzione da rendita certa 10 anni e poi vitalizia in rendita reversibile	Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, di cui al precedente punto a), in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita. Una volta iniziata l'erogazione della rendita di opzione la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
Differimento della rendita al termine del piano di accumulo	Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere il differimento dell'erogazione della prestazione di rendita di ulteriori 5 anni (a condizione che all'atto della richiesta l'età dell'Assicurato non sia superiore a 70 anni) durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.

Il contratto prevede una **garanzia di conservazione del capitale** investito nella gestione separata, riconosciuta al **10°, 15°, 20°** anno di durata del piano di accumulo, **al termine del piano di accumulo, al termine dell'eventuale differimento** di 5 anni e **in caso di decesso**, senza consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto, in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo.

**Durante il periodo di erogazione della rendita** il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,5% annuo composto, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali. Durante il periodo di erogazione della rendita le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

**In caso di riscatto** il Contraente **sofferta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati**.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi relativi alle prime tre annualità comporta la risoluzione del contratto e la perdita dei premi pagati che restano acquisiti alla Società.**

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 1 e 7 delle Condizioni di assicurazione.

#### 4 Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il presente contratto prevede al termine del piano di accumulo una prestazione di rendita ed il CPMA è calcolato con riferimento alla durata del piano di accumulo.

Gestione separata VITARIV

Ipotesi adottate

Premio annuo: € 1.500

Sesso ed età dell'assicurato: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 2,0% annuo

## Scheda sintetica

Durata piano di accumulo: 15 anni

Anno	CPMA
5	5,43%
10	2,72%
15	2,25%

Durata piano di accumulo: 20 anni

Anno	CPMA
5	5,43%
10	2,72%
15	2,25%
20	2,04%

Durata piano di accumulo: 25 anni

Anno	CPMA
5	5,43%
10	2,72%
15	2,25%
20	2,04%
25	1,92%

### Assicurazione di rendita certa 10 anni e poi vitalizia

Importi di capitale da convertire in rendita

Sesso: qualunque

Età (1)	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
60	327.689,79	655.379,57	983.069,36
65	280.701,75	561.403,51	842.105,26
70	235.294,12	470.588,24	705.882,35

(1) Età computabile dell'Assicurato al termine del piano di accumulo che non può essere inferiore a 60 anni.

## 5 Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2012	4,03%	2,53%	4,64%	2,97%
2013	4,03%	2,53%	3,35%	1,17%
2014	3,62%	2,12%	2,08%	0,21%
2015	3,46%	1,96%	1,19%	-0,17%
2016	3,33%	1,83%	0,91%	-0,09%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## 6 Diritto di ripensamento


Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

I rappresentanti legali

Giulio Slavich

Savino Dipasquale



## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**A** INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:

- Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Inneri, 1, 34123 Trieste (Italia)
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)
- Indirizzo di posta elettronica: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)
- Indirizzo di posta elettronica certificata: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it)
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

**B** INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato, a meno che il decesso dell'Assicurato avvenga durante l'erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio dell'erogazione della stessa, nel qual caso il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita (la prestazione prevista dal contratto è una rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia).

Il contratto prevede un piano di accumulo durante il quale vengono effettuati i versamenti di premi annui, come meglio specificato al successivo paragrafo 3.

Le prestazioni previste dal contratto sono le seguenti:

**a) Prestazione in caso di vita**

Rendita certa 10 anni e poi vitalizia	In caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati dal Contraente - di una rendita annua vitalizia da corrispondere in modo certo per i primi 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita. Una volta iniziata l'erogazione della rendita la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
---------------------------------------	--

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione garantita in caso di vita.

**b) Prestazione in caso decesso**

Capitale	In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati dal Contraente - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data del decesso.
----------	---

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione garantita in caso di decesso.

## Nota informativa

### c) Opzioni contrattuali

Opzione di capitale	Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, di cui al precedente punto a), in capitale.
Opzione da rendita certa 10 anni e poi vitalizia in rendita reversibile	Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, di cui al precedente punto a), in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita. Una volta iniziata l'erogazione della rendita di opzione la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
Differimento della rendita al termine del piano di accumulo	Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere il differimento dell'erogazione della prestazione di rendita di ulteriori 5 anni (a condizione che all'atto della richiesta l'età dell'Assicurato non sia superiore a 70 anni) durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.

Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle opzioni contrattuali.

La prestazione di rendita liquidabile al termine del piano di accumulo è il risultato della rivalutazione delle quote di rendita iniziali, costituite a fronte dei premi versati al netto dei costi.

Le quote di rendita iniziali si rivalutano in funzione del rendimento di una gestione separata di attivi, la quale è stata appositamente costituita dalla Società per questi contratti

Il contratto prevede una **garanzia di conservazione del capitale** investito nella gestione separata, riconosciuta al **10°, 15°, 20°** anno di durata del piano di accumulo, **al termine del piano** di accumulo, **al termine dell'eventuale differimento** di 5 anni e **in caso di decesso**, senza consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto, in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo.

**Durante il periodo di erogazione della rendita** il contratto prevede invece il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,5% annuo composto, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali. Durante il periodo di erogazione della rendita le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

### 3. Premi

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un piano di premi annui (piano di accumulo). La durata del piano di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo) è scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, tenendo conto che l'età dell'Assicurato:

- alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa fra 40 e 65 anni;
- al termine del piano di accumulo non deve superare i 75 anni;
- al momento dell'erogazione della rendita non deve essere inferiore a 60 anni.

L'età considerata è in tutti i casi l'età computabile.

L'importo del premio annuo - definito alla sottoscrizione della proposta di assicurazione - è determinato in relazione all'ammontare della prestazione di rendita assicurata, alla durata del piano di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo) ed all'età dell'Assicurato. L'importo del premio annuo è costante e non è modificabile in corso di contratto.

**Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione (nei termini precisati al successivo punto 10), il Contraente deve versare almeno le prime tre annualità di premio.**

**In caso di mancato pagamento delle prime tre annualità di premio, il contratto si risolve e il Contraente perde i premi già versati.**



## Nota informativa

Il premio di perfezionamento deve essere versato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. I premi successivi devono essere versati alle ricorrenze pattuite e comunque non dopo il decesso dell'Assicurato. L'importo minimo del premio annuo consentito è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui. L'importo massimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.

Non è possibile per il Contraente versare ulteriori premi rispetto a quelli pattuiti nella proposta di assicurazione.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Il numero di rate in cui frazionare il premio annuo può essere modificato in corso di contratto e la relativa richiesta deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale della data di decorrenza.

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che l'assegno venga intestato ad Allianz S.p.A.;
- bonifico bancario intestato esclusivamente all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
- bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall'ufficio postale);
- carta di debito/credito;
- SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del SDD potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita. Il SDD è attivabile anche tramite l'utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato e tale mezzo sia accettato dall'intermediario assicurativo;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.

**Si avverte che le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.**

#### 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto a prestazioni rivalutabili prevede una partecipazione ai rendimenti finanziari prodotti dalla gestione speciale VITARIV, separata dalle altre attività della Società e da essa appositamente costituita per questi contratti.

Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti, confluisce nella predetta gestione separata.

Il tasso annuo di rivalutazione attribuito al contratto ad ogni 1° gennaio è pari all'intero rendimento ottenuto annualmente dalla gestione separata VITARIV, diminuito di un rendimento trattenuto dalla Società pari all'1,5% nel corso del piano di accumulo e al 2,2% durante l'erogazione della rendita, secondo i criteri di calcolo meglio definiti all'art. 7, punti A.1. e A.2. delle Condizioni di assicurazione.

Per effetto del rendimento trattenuto nel corso del piano di accumulo, **la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà** quindi risultare **negativa** anche qualora il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore a 1,5%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dalla Società del 1,5%.

Ad ogni modo, il contratto prevede, indipendentemente dal rendimento della gestione separata, il riconoscimento di **una garanzia di conservazione del capitale** investito nella gestione separata, riconosciuta al **10°, 15°, 20°** anno di durata del piano di accumulo, **al termine del piano** di accumulo, **al termine dell'eventuale differimento** di 5 anni e **in caso di decesso dell'Assicurato**. Il contratto, nel corso del piano di accumulo, **non** prevede il consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo.

## Nota informativa

Durante il periodo di erogazione della rendita il contratto prevede invece il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,5% annuo composto, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali. Durante il periodo di erogazione della rendita le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di assicurazione e al Regolamento della gestione separata VITARIV, che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio relativi alla rivalutazione delle prestazioni e al calcolo del rendimento annuo della gestione separata.

Gli effetti della partecipazione agli utili sono evidenziati nella Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi nel momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## C INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

### 5. Costi

#### 5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 5.1.1. Costi gravanti sul premio

I costi che gravano su ciascun premio versato sono:

spese di emissione (per il premio iniziale)	Non previste
spese di quietanza (per i premi successivi)	Non previste

	caricamenti
premio annuo inferiore a 6.000 euro	6,5% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo 4,5% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo
premio annuo da 6.000 a 24.000 euro	4,5% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo 3,5% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo

##### 5.1.2. Costi per riscatto o riduzione

E' possibile esercitare il diritto di riscatto o sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per una prestazione ridotta, a condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime tre annualità.

In caso di esercizio del diritto di riscatto, il valore di riscatto viene diminuito di una percentuale (costo per riscatto) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella seguente tabella.

In caso di interruzione del piano di accumulo, il contratto rimane in vigore ma la prestazione di rendita viene ridotta della percentuale (costo per riduzione) esposta nella tabella di seguito riportata.

annualità di premio interamente pagate	costo per riscatto o riduzione
3	6,0%
4	5,0%
5	4,0%
6	3,0%
7	2,0%

## Nota informativa

8	1,0%
da 9 in poi	0,0%

In caso di esercizio del diritto di riscatto qualora il contratto sia già in vigore per una prestazione di rendita ridotta, non viene applicato il costo per riscatto indicato nella tabella sopra riportata.

In aggiunta per il riscatto, qualora lo stesso venga esercitato in un periodo che non coincida con il 10°, 15°, 20°, 25° anno di durata del piano di accumulo, e comunque non coincida con il termine della durata scelta del piano di accumulo, è applicato un **costo aggiuntivo** per riscatto **pari all'1,0%**, come indicato nella seguente tabella:

anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	costo aggiuntivo per riscatto
da 1 a 9	1,0%
10	0,0%
da 11 a 14	1,0%
15	0,0%
da 16 a 19	1,0%
20	0,0%
da 20 a 24	1,0%
25	0,0%

Durante l'eventuale differimento dell'erogazione della rendita (di cui all'art. 11 delle Condizioni di assicurazione), qualora la data di riscatto non coincida con il termine del differimento stesso, è applicato il **costo aggiuntivo** per riscatto **pari all'1,0%**.

### 5.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Le spese di erogazione della rendita sono pari all'1,25% della rendita annua, per ogni anno di pagamento della stessa, indipendentemente dalla rateazione prescelta. Tale costo è già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione riportati nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione.

## 5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Società trattiene - dal rendimento della gestione separata VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto. Il rendimento trattenuto dalla Società, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla gestione separata è pari a:

<b>rendimento trattenuto</b>	1,5% nel corso del piano di accumulo 2,2% durante il periodo di erogazione della rendita
------------------------------	---

Il rendimento trattenuto nel corso del piano di accumulo viene aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5% conseguito dalla gestione separata, come indicato nella seguente tabella:

rendimento realizzato dalla gestione separata	rendimento trattenuto
fino a 5,09%	1,50%
da 5,10% a 5,19%	1,51%
da 5,20% a 5,29%	1,52%
da 5,30% a 5,39%	1,53%
Ecc.	.....

000\_\_\_000

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 19,7%.

## Nota informativa

### 6. Sconti

Non sono previsti sconti di premio.

### 7. Regime fiscale

#### *Imposta sui premi*

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

#### *Detraibilità fiscale dei premi*

Per i premi pagati per il presente contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

#### *Imposta di bollo*

Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni.

#### *Tassazione delle somme assicurate*

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all'imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica:

- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, le rate di rendita sono soggette ad una imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno);
- se corrisposte in forma di capitale, a seguito di riscatto totale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26% della differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati sommato ai rendimenti già tassati in corso di costituzione della rendita. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%;

La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

## **D** ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il mancato pagamento del premio relativo alle prime tre annualità di contratto determina, trascorsi 30 giorni dalla data in cui il premio avrebbe dovuto essere pagato, la risoluzione del contratto, **con perdita dei premi annui già versati**.

La Società comunicherà al Contraente la risoluzione del contratto e la possibilità di quest'ultimo di chiederne la riattivazione.

## Nota informativa

Si rinvia agli art. 8 e 9 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla risoluzione e riattivazione del contratto.

### 10. Riscatto e riduzione

#### *Riscatto*

A condizione che siano state versate le prime tre annualità di premio, il Contraente può chiedere la liquidazione del valore di riscatto mediante richiesta scritta formulata presso la rete di vendita della Società o inviata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

Il riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.

Non è consentito il riscatto parziale.

Si rinvia all'art. 10 delle Condizioni di assicurazione per la modalità di determinazione del valore di riscatto e al punto 5.1.2. della presente Nota informativa per i costi inerenti al riscatto.

#### *Riduzione*

Il mancato pagamento del premio relativo alle annualità di contratto successive alla terza comporta, trascorsi 30 giorni dalla data in cui il premio avrebbe dovuto essere pagato, la riduzione della prestazione di rendita.

Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni di assicurazione per la modalità di determinazione del valore di riduzione e al punto 5.1.2. della presente Nota informativa per i costi inerenti alla riduzione.

Entro un anno dal mancato pagamento del premio il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto.

Si rinvia all'art. 9 delle Condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche relativi alla riattivazione del contratto.

Per la presenza dei costi gravanti direttamente sul Contraente di cui ai punti 5.1.1. e 5.1.2. della presente Nota informativa, **i valori di riscatto o riduzione possono risultare inferiori ai premi versati dal Contraente.**

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto o riduzione all'Agenzia di riferimento oppure a:

Allianz S.p.A.  
Pronto Allianz - Servizio Clienti  
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)  
Numero Verde 800.68.68.68  
Fax 02.7216.9145  
Indirizzo e-mail: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E della presente Nota Informativa per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto e riduzione. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

### 11. Revoca della proposta

La proposta di assicurazione potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell'art. 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi della proposta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

Le somme versate dal Contraente verranno restituite dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

### 12. Diritto di recesso

**Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto**, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell'art. 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi a mezzo lettera **raccomandata A.R.** indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

## Nota informativa

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

### 13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di assicurazione per l'indicazione della documentazione che il Contraente o i Beneficiari sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono **dopo dieci anni** da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (**prescrizione**).

Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### 14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

### 15. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

### 16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta o e.mail) a **Allianz S.p.A., Pronto Allianz - Servizio Clienti, Corso Italia n. 23, 20122 Milano, Indirizzo e.mail: [reclami@allianz.it](mailto:reclami@allianz.it)** o tramite il link presente sul sito internet della Società **[www.allianz.it/reclami](http://www.allianz.it/reclami)**.

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari iscritti nella sezione B o D del Registro Unico degli Intermediari (Banche o Broker) e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Società, verranno trattati da Allianz e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, **Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Fax 06.42.133.206 - PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per i Consumatori - Reclami - Guida".

## Nota informativa

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società".

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

### 17. Informativa in corso di contratto

Entro 60 giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (1° gennaio di ogni anno) la Società invia al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, della rendita rivalutata e della misura della rivalutazione.

### 18. Conflitto di interessi

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione separata di attivi VITARIV la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50%;
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz S.p.A., ha affidato la gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata VITARIV ad Allianz Global Investors GmbH appartenente al gruppo Allianz SE, avente sede secondaria e succursale in Italia, via Durini 1, 20122 Milano.

Si precisa inoltre che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker soggetti del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.

La Società è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In particolare la Società ha identificato una funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla gestione separata VITARIV.

La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e s'impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

## Nota informativa

**E** PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2,0%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento stabilito dall'IVASS** sono **meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società**. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

**SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:****A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,0% riconosciuto al termine del 10°, 15°, 20° anno e al termine della durata piano di accumulo
- Durata del contratto: a vita intera
- Durata piano di accumulo: 25 anni
- Sesso dell'assicurato: qualunque
- Età dell'assicurato: 40 anni

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla scadenza
10	1.200,00	12.000,00	436,12	11.220,00	11.220,00	436,12	436,12
15	1.200,00	18.000,00	658,85	16.950,00	16.950,00	658,85	658,85
20	1.200,00	24.000,00	881,57	22.680,00	22.680,00	881,57	881,57
25	1.200,00	30.000,00	1.104,30	28.410,00	28.410,00	1.104,30	1.104,30

**Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia garantita al termine del piano di accumulo**  
(corrisposta in rate annuali posticipate)

**1.104,30 euro**

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, **il recupero dei premi versati non potrà mai avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito.**



## Nota informativa

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2,0%
- Rendimento trattenuto dalla Società: 1,5% annuo
- Tasso di rendimento attribuito al contratto: 0,5% annuo
- Durata del contratto: a vita intera
- Durata piano di accumulo: 25 anni
- Sesso dell'assicurato: qualunque
- Età dell'assicurato: 40 anni

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla scadenza
1	1.200,00	1.200,00	43,83	1.127,61	-	-	-
2	1.200,00	2.400,00	87,88	2.260,86	-	-	-
3	1.200,00	3.600,00	132,15	3.399,77	3.161,79	124,22	138,63
4	1.200,00	4.800,00	176,64	4.544,38	4.271,72	167,81	186,34
5	1.200,00	6.000,00	221,35	5.694,71	5.409,98	212,50	234,79
6	1.200,00	7.200,00	266,29	6.850,80	6.576,76	258,30	283,98
7	1.200,00	8.400,00	311,45	8.012,66	7.772,28	305,22	333,89
8	1.200,00	9.600,00	356,84	9.180,33	8.996,73	353,27	384,53
9	1.200,00	10.800,00	402,45	10.353,85	10.250,31	402,45	435,89
10	1.200,00	12.000,00	448,30	11.533,22	11.533,22	448,30	483,12
11	1.200,00	13.200,00	495,31	12.742,62	12.615,19	495,31	531,13
12	1.200,00	14.400,00	542,55	13.958,06	13.818,48	542,55	578,89
13	1.200,00	15.600,00	590,03	15.179,58	15.027,79	590,03	626,42
14	1.200,00	16.800,00	637,75	16.407,21	16.243,14	637,75	673,71
15	1.200,00	18.000,00	685,70	17.640,98	17.640,98	685,70	720,77
16	1.200,00	19.200,00	733,90	18.880,91	18.692,10	733,90	767,59
17	1.200,00	20.400,00	782,34	20.127,05	19.925,78	782,34	814,19
18	1.200,00	21.600,00	831,02	21.379,41	21.165,62	831,02	860,54
19	1.200,00	22.800,00	879,94	22.638,04	22.411,66	879,94	906,67
20	1.200,00	24.000,00	929,11	23.902,96	23.902,96	929,11	952,57
21	1.200,00	25.200,00	978,52	25.174,21	24.922,46	978,52	998,24
22	1.200,00	26.400,00	1.028,18	26.451,81	26.187,29	1.028,18	1.043,68
23	1.200,00	27.600,00	1.078,09	27.735,80	27.458,44	1.078,09	1.088,90
24	1.200,00	28.800,00	1.128,25	29.026,20	28.735,94	1.128,25	1.133,89
25	1.200,00	30.000,00	1.178,66	30.323,07	30.323,07	1.178,66	1.178,66

Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia al termine del piano di accumulo  
(corrisposta in rate annuali posticipate)

1.178,66 euro

I valori riportati nelle tabelle di cui sopra sono espressi in euro, sono al lordo degli oneri fiscali e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

## Nota informativa


---

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Giulio Slavich

Savino Dipasquale



## Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2017

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI  
(TARIFFA 36CE03)

**Art. 1. Prestazioni assicurate**

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita è un contratto di assicurazione sulla vita per il quale, a fronte del versamento di un piano di premi annui (piano di accumulo), da versarsi alle ricorrenze contrattualmente pattuite, la Società si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni:

- a) **in caso di vita** dell'Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati nella polizza - di una rendita annuale vitalizia che si rivaluta ogni anno (ai sensi dell'articolo 7 - lett. D.), da corrispondere in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente, in modo certo per i primi 10 anni (e pertanto anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato è in vita.  
L'ammontare della prestazione al termine del piano di accumulo è dato dalla somma delle quote di rendita iniziali rivalutate (ai sensi dell'articolo 7 - lett. B.) fino al termine del piano di accumulo stesso.  
Le quote di rendita iniziali sono determinate moltiplicando ogni premio versato, al netto del caricamento, per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione della proposta di assicurazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).  
Una volta iniziata l'erogazione della rendita, la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.
- b) **in caso di decesso** dell'Assicurato, prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati nella polizza - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata (ai sensi dell'articolo 7 - lett. C.) fino alla data del decesso.  
La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata fino alla data di decesso dell'Assicurato:
- per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare le quote di rendita iniziali di cui alla precedente lett. a), se il decesso avviene nel corso del piano di accumulo;
  - per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare la rendita al termine dei 5 anni di differimento di cui al successivo articolo 11, se il decesso avviene nel corso del differimento stesso.

Il contratto prevede una **garanzia di conservazione del capitale** investito nella gestione separata, riconosciuta al **10°, 15°, 20°** anno di durata del piano di accumulo, **al termine del piano di accumulo, al termine dell'eventuale differimento di 5 anni e in caso di decesso dell'Assicurato**. Il contratto, nel corso del piano di accumulo, **non** prevede il consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo.

**Durante il periodo di erogazione della rendita** il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,5% annuo composto, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali. Durante il periodo di erogazione della rendita le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

**Art. 2. Durata e limiti di età**

La durata del contratto è vitalizia e pertanto coincide con la vita dell'Assicurato, a meno che il decesso dell'Assicurato avvenga durante l'erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio dell'erogazione della stessa, nel qual caso il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita (la prestazione prevista dal contratto è una rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia).

Il presente contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano un'età compresa fra i 40 e i 65 anni.

**Art. 3. Premio**

Il contratto, a fronte delle prestazioni di cui all'articolo 1, prevede il pagamento di un piano di premi annui (piano di accumulo) di importo costante.

## Condizioni di assicurazione

La durata piano di accumulo è fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni e deve in ogni caso essere compatibile con l'età dell'Assicurato che, al termine del piano, non dovrà essere inferiore a 60 anni (età minima prevista per l'erogazione della prestazione di rendita) né superiore a 75 anni.

L'età considerata è in tutti i casi l'età computabile.

Il versamento del premio di perfezionamento viene effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. I premi successivi devono essere versati, per tutta la durata del piano, alle scadenze indicate nella proposta di assicurazione e nella polizza e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

L'importo minimo del premio annuo per il presente contratto è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.

L'importo massimo del premio annuo per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.

L'importo del premio annuo scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione non può essere successivamente modificato.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso il pagamento delle rate di premio annuo viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della data di decorrenza.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza, il Contraente può modificare la rateazione del premio annuo. La modifica, la cui richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza predetta, avrà effetto dalla ricorrenza annuale della data di decorrenza successiva al pervenimento della suddetta richiesta.

Su ogni premio pagato la Società applica i seguenti costi (caricamenti):

premio annuo inferiore a 6.000 euro	6,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo 4,50% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo
premio annuo da 6.000 a 24.000 euro	4,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo 3,50% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che l'assegno venga intestato ad Allianz S.p.A.;
- bonifico bancario intestato esclusivamente all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
- bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall'ufficio postale);
- carta di debito/credito;
- SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del SDD potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita. Il SDD è attivabile anche tramite l'utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato e tale mezzo sia accettato dall'intermediario assicurativo;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.

### Art. 4. Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione

Il Contraente prende atto che la Società è libera di accettare o meno la proposta di assicurazione, secondo le modalità di seguito specificate.

In caso di **accettazione** della proposta, la Società potrà dare inizio all'esecuzione del contratto. Il contratto si intenderà pertanto concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella proposta quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza della copertura assicurativa previsti dalle Condizioni di assicurazione.

La Società darà prontamente avviso al Contraente dell'**avvenuta conclusione del contratto**, inviando **apposita comunicazione** e rilasciando altresì copia della polizza.

## Condizioni di assicurazione

Il contratto sarà costituito dalla proposta di assicurazione, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla polizza.

In caso di **mancata accettazione** della proposta di assicurazione, la Società ne darà comunque comunicazione al Contraente e provvederà entro 30 giorni alla restituzione delle somme versate.

### Art. 5. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione.

In ogni caso l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.

### Art. 6. Revoca della proposta e diritto di recesso

La proposta di assicurazione potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell'art. 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi della proposta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

Le somme versate dal Contraente verranno restituite dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

**Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto**, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell'art. 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi **a mezzo lettera raccomandata A.R.** indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

### Art. 7. Rivalutazione delle prestazioni

Il presente contratto, con riferimento alle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1, riconosce una rivalutazione annua sulla base delle condizioni sotto indicate. A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata di attivi denominata VITARIV, attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.

#### A. Misura annua di rivalutazione della rendita

La Società, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurative di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, la Società applica al contratto la misura annua di rivalutazione della rendita di seguito indicata.

##### A.1. Misura annua di rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo

Ai fini della rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo, la Società applica una misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,5 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla gestione separata VITARIV.

Per effetto del rendimento trattenuto, **la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà** quindi risultare **negativa** anche qualora il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore a 1,5%. Inoltre, nel

## Condizioni di assicurazione

caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dalla Società del 1,5%.

Ad ogni modo, il contratto prevede, indipendentemente dal rendimento della gestione separata, il riconoscimento di **una garanzia di conservazione del capitale** investito nella gestione separata, riconosciuta al **10°, 15°, 20°** anno di durata del piano di accumulo, **al termine del piano** di accumulo, **al termine dell'eventuale differimento** di 5 anni e **in caso di decesso dell'Assicurato**. Il contratto **non** prevede il consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo.

### A.2. Misura annua di rivalutazione della rendita durante l'erogazione

Ai fini della rivalutazione della rendita durante il periodo di erogazione, la Società applica una misura annua di rivalutazione ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,5% la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

Il rendimento attribuito al contratto è pari al rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

**La misura annua di rivalutazione non può** in ogni caso risultare **negativa**. Questo equivale a dire, durante il periodo di erogazione della rendita, che la Società riconosce sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali, un tasso di interesse minimo garantito dello 0,5% annuo composto.

Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l'indicatore demografico ISTAT "Speranza di vita alla nascita" (pubblicato annualmente da ISTAT sull'Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l'età di 80 anni per la popolazione maschile, la Società si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto. Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l'età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

### B. Rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo

La rendita si rivaluta alle date di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) ed al termine del piano di accumulo nei termini seguenti:

#### alla prima data di rivalutazione:

- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la prima data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto (per il primo premio) o la data di scadenza del pagamento del premio (per i premi successivi) e la data di rivalutazione.

#### a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima:

- la rendita rivalutata al primo gennaio dell'anno precedente è incrementata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1.;
- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data di rivalutazione.

#### al termine del piano di accumulo:

- la rendita rivalutata al primo gennaio immediatamente precedente la data di termine del piano di accumulo è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del termine del piano di accumulo;
- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato tra la data di termine del piano di accumulo ed il primo gennaio immediatamente precedente - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio ed il termine del piano di accumulo.

## Condizioni di assicurazione

### C. Rivalutazione della rendita in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano di accumulo

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano di accumulo, la rendita è rivalutata con le seguenti modalità:

- la rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data del decesso è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso;
- le quote di rendita iniziali, costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data del decesso ed il primo gennaio immediatamente precedente, sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita iniziale in base all'ultima misura annua di rivalutazione, determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data del decesso.

### D. Rivalutazione della rendita durante l'erogazione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data d'inizio dell'erogazione, la rivalutazione della rendita è effettuata incrementando la rendita rivalutata alla ricorrenza annuale immediatamente precedente di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.2.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

### Art. 8. Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento del premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina:

- la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso i premi annui già versati restano acquisiti alla Società. La Società comunicherà al Contraente la risoluzione del contratto e la possibilità di quest'ultimo di chiederne la riattivazione;
- la riduzione della prestazione di rendita, qualora siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso il contratto resta in vigore per una prestazione di rendita pari alla somma:
  - a) della rendita rivalutata, fino al primo gennaio immediatamente precedente il momento dell'interruzione del pagamento premi, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B.;
  - b) delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo che intercorre tra il momento dell'interruzione del pagamento premi e il primo gennaio immediatamente precedente;

ridotta di una percentuale (costo per riduzione) in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella tabella di seguito riportata:

annualità di premio interamente pagate	costo per riduzione
3	6,0%
4	5,0%
5	4,0%
6	3,0%
7	2,0%
8	1,0%
da 9 in poi	0,0%

La prestazione di rendita così ridotta continua a rivalutarsi, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B., fino al termine del piano di accumulo.

Il costo per riduzione non si applica in caso di sospensione del pagamento premi durante il differimento dell'erogazione della rendita (di cui all'articolo 11).

### Art. 9. Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro un anno dalla data di sospensione del pagamento dei premi il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto. La riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi annui arretrati aumentati

## Condizioni di assicurazione

degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio. Il tasso annuo di riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, ai sensi dell'articolo 7 - punto A.1., con un minimo del tasso di interesse legale.

La riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - la prestazione di rendita, al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento premi.

### Art. 10. Riscatto

A condizione che siano state versate le prime tre annualità di premio, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita della Società o inviare a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste.

Il valore di riscatto, fino al termine del piano di accumulo, è dato dalla somma risultante dalla conversione in capitale:

- della rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B.;
- delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di riscatto ed il primo gennaio immediatamente precedente.

Se la data di richiesta di riscatto coincide con una data di rivalutazione, il valore di riscatto è pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data di richiesta di riscatto, secondo la misura e le modalità indicate nell'articolo 7 - lett. B.

La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata di cui al punto a) e le quote di rendita iniziali di cui al punto b) per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Il valore così determinato - qualora non sia stato sospeso il pagamento dei premi e il contratto non sia già in vigore per una prestazione di rendita ridotta - viene diminuito di una percentuale (costo per riscatto) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella tabella di seguito riportata:

annualità di premio interamente pagate	costo per riscatto
3	6,0%
4	5,0%
5	4,0%
6	3,0%
7	2,0%
8	1,0%
da 9 in poi	0,0%

Qualora il contratto sia già in vigore per una prestazione di rendita ridotta, in caso di esercizio del diritto di riscatto non viene applicato il costo per riscatto indicato nella tabella sopra riportata.

In aggiunta per il riscatto, qualora lo stesso venga esercitato in un periodo che non coincida con il 10°, 15°, 20°, 25° anno di durata del piano di accumulo, e comunque non coincida con il termine della durata scelta del piano di accumulo, è applicato un **costo aggiuntivo** per riscatto **pari all'1,0%**, come indicato nella seguente tabella:

anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	costo aggiuntivo per riscatto
da 1 a 9	1,0%
10	0,0%
da 11 a 14	1,0%
15	0,0%
da 16 a 19	1,0%



## Condizioni di assicurazione

20	0,0%
da 20 a 24	1,0%
25	0,0%

Il valore di riscatto, durante il differimento dell'erogazione della rendita (di cui all'articolo 11), è determinato con le stesse modalità previste fino al termine della durata del piano di accumulo. La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata di cui al punto a) e le quote di rendita iniziali di cui al punto b) per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) corrispondente alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine dei 5 anni di differimento e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento.

Durante l'eventuale differimento dell'erogazione della rendita, qualora la data di riscatto non coincida con il termine del differimento stesso, è applicato il **costo aggiuntivo** per riscatto **pari all'1,0%**.

**Il contratto non consente i riscatti parziali.**

### Art. 11. Opzioni di contratto

Al termine del piano di accumulo (o dell'eventuale differimento di 5 anni dell'erogazione della rendita), su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Società almeno 90 giorni prima del termine predetto, è possibile chiedere:

- la conversione della prestazione di rendita in capitale, ottenuta dividendo la prestazione di rendita per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) individuato in corrispondenza alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo (o dei 5 anni di differimento) e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione della proposta di assicurazione (o al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento);
- la conversione della prestazione di rendita in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita.

Inoltre, al termine del piano di accumulo, su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Società almeno 90 giorni prima del termine predetto, è possibile chiedere:

- il differimento dell'erogazione della rendita (a condizione che all'atto della richiesta l'età computabile dell'Assicurato non sia superiore a 70 anni) di ulteriori 5 anni, durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.

L'opzione di differimento può essere esercitata una sola volta.

La rendita al termine dei 5 anni di differimento è calcolata convertendo in capitale la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo, secondo le modalità descritte alla precedente lett. a), e moltiplicando il valore ottenuto per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) individuato in corrispondenza alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine dei 5 anni di differimento e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

Durante i 5 anni di differimento, la rendita si rivaluta secondo le modalità indicate all'articolo 7 - lett. B., con una garanzia di conservazione del capitale investito nella gestione separata, riconosciuta al termine del differimento stesso, senza consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo.

I coefficienti di conversione applicati dalla Società per la determinazione della rendita reversibile, sono calcolati con la stessa base tecnica (demografica e finanziaria) utilizzata per la prestazione di rendita (rendita certa 10 anni e poi vitalizia) e sono quindi garantiti fin dalla sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'ammontare della rendita reversibile di cui all'opzione b) è comunicato dalla Società su richiesta scritta del Contraente e previa designazione del secondo Assicurato.

Tale rendita è corrisposta, in rate posticipate, secondo la rateazione richiesta dal Contraente e si rivaluta annualmente in base alla misura e alla modalità prevista all'articolo 7 - lett. D.

In ogni caso la conversione della prestazione di rendita nella rendita reversibile di cui all'opzione b) è concessa a condizione che:

- l'importo della rendita reversibile non sia inferiore a 1.200,00 euro annui;
- il secondo Assicurato, all'epoca della conversione, non superi i 75 anni di età computabile.

## Condizioni di assicurazione

Una volta iniziata l'erogazione della rendita reversibile la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

La richiesta per l'esercizio delle opzioni deve essere effettuata per iscritto ed indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste.

### Art. 12. Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

### Art. 13. Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### Art. 14. Pagamenti della Società

Per i pagamenti effettuati dalla Società **dovranno preventivamente pervenire alla Società stessa** tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La consegna dei documenti potrà essere effettuata, per comodità degli aventi diritto, **presso l'Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia della Società, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l'invio** della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste.

La documentazione da consegnare è la seguente:

#### a) in caso di riscatto totale o in caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente (in caso di riscatto) o del Beneficiario (in caso di vita dell'Assicurato) o dal rappresentante legale pro tempore, se il Contraente o il Beneficiario non è una persona fisica, unitamente a copia fronte-retro di un loro valido documento di identità riportante firma visibile e della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale pro tempore. La richiesta di liquidazione deve contenere gli estremi per l'accredito del pagamento, formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, documento attestante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione);

#### b) durante l'erogazione delle rendite

- documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale in caso di erogazione della rendita di opzione;

## Condizioni di assicurazione

Il Beneficiario della rendita può modificare gli estremi di accredito della rendita mediante comunicazione scritta alla Società o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della rendita sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dalla ricorrenza annua, semestrale, trimestrale o mensile della rendita successiva alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest'ultima pervenga alla Società o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 60 giorni;

### c) in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del piano di accumulo

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari o dal rappresentante legale pro tempore, se uno dei Beneficiari non è una persona fisica, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile e della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale pro tempore. La richiesta di liquidazione deve contenere gli estremi per l'accredito del pagamento, formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in originale con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia autenticata o relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato.

Qualora la designazione dei Beneficiari in polizza sia generica (ad esempio "gli eredi testamentari in parti uguali" oppure "gli eredi legittimi in parti uguali") e l'eventuale testamento non abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i Beneficiari indicati in polizza in modo generico, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire.

Qualora l'eventuale testamento abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i nuovi Beneficiari della polizza, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire.

Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, la Società potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, l'atto di notorietà in originale o in copia autenticata redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.

Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di vita a scadenza o di decesso dell'Assicurato) sia minore di età o incapace, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

La Società, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell'assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto:

- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione su indicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore) per quanto riguarda il pagamento dovuto in caso di riscatto, decesso dell'Assicurato o risoluzione per mancato pagamento premi;
- dalla data pattuita per l'erogazione di ogni rata per quanto riguarda il pagamento della prestazione di rendita al termine del piano di accumulo.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa, per quanto riguarda i pagamenti dovuti in caso di riscatto, decesso dell'Assicurato o risoluzione per mancato pagamento premi, e dalla data in cui ogni singola rata di rendita avrebbe dovuto essere corrisposta, per quanto riguarda il pagamento della prestazione di rendita al termine del piano di accumulo.

## Condizioni di assicurazione

### **Art. 15. Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, si prescrivono in **dieci anni** da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 16. Prestito**

La Società non prevede la concessione di prestiti sul presente contratto.

### **Art. 17. Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

### **Art. 18. Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

### **Art. 19. Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile le somme dovute dalla Società, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923, comma 2 del codice civile).

### **Art. 20. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

## Condizioni di assicurazione

### ALLEGATO 1: TABELLE COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

Calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola demografica utilizzata dalla Società distinta per anno di nascita dell'Assicurato. I coefficienti di conversione tengono conto di un tasso di interesse precontato (tasso tecnico) pari allo 0,5%.

La "età computabile corretta" al termine del piano indicata nella tabella A dei coefficienti di conversione si determina sommando algebricamente all'età computabile dell'Assicurato al termine del piano di accumulo, il numero di anni indicato nella tabella di correzione dell'età di seguito riportata, con riferimento all'anno di nascita dell'Assicurato stesso.

TABELLA DI CORREZIONE DELL'ETÀ

sesso: qualunque	
anno di nascita	correzione dell'età
fino al 1930	+3
dal 1931 al 1947	+2
dal 1948 al 1954	+1
dal 1955 al 1962	0
dal 1963 al 1967	-1
dal 1968 al 1973	-2
dal 1974 al 1979	-3
dal 1980 al 1988	-4
dal 1989 in poi	-5

## Condizioni di assicurazione

**TABELLA A**  
**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE**  
**IN RENDITA ANNUA CERTA 10 ANNI E POI VITALIZIA**  
**(valori unitari)**

sesso: qualunque				
rateazione della rendita				
età computabile corretta al termine del piano	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,02839	0,02819	0,02809	0,02802
51	0,02904	0,02883	0,02873	0,02866
52	0,02972	0,02950	0,02940	0,02932
53	0,03044	0,03021	0,03010	0,03002
54	0,03119	0,03095	0,03083	0,03075
55	0,03198	0,03173	0,03161	0,03152
56	0,03281	0,03255	0,03242	0,03233
57	0,03369	0,03341	0,03327	0,03318
58	0,03461	0,03432	0,03418	0,03408
59	0,03559	0,03528	0,03513	0,03503
60	0,03662	0,03630	0,03614	0,03603
61	0,03771	0,03737	0,03720	0,03709
62	0,03887	0,03850	0,03833	0,03821
63	0,04009	0,03970	0,03952	0,03939
64	0,04138	0,04098	0,04078	0,04064
65	0,04275	0,04232	0,04211	0,04197
66	0,04421	0,04375	0,04353	0,04338
67	0,04575	0,04527	0,04503	0,04487
68	0,04740	0,04688	0,04663	0,04646
69	0,04914	0,04860	0,04833	0,04815
70	0,05100	0,05042	0,05013	0,04994
71	0,05296	0,05235	0,05204	0,05184
72	0,05504	0,05439	0,05406	0,05385
73	0,05723	0,05654	0,05620	0,05597
74	0,05953	0,05880	0,05844	0,05820
75	0,06193	0,06117	0,06079	0,06054
76	0,06444	0,06363	0,06324	0,06298
77	0,06703	0,06620	0,06578	0,06551
78	0,06970	0,06883	0,06841	0,06812

## Condizioni di assicurazione

## ALLEGATO 2

## Effetti sulla rivalutazione della rendita durante l'erogazione, dovuti alla diminuzione del rendimento minimo trattenuto da 2,2 a 1,2 punti percentuali

Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l'indicatore demografico ISTAT "Speranza di vita alla nascita" (pubblicato annualmente da ISTAT sull'Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l'età di 80 anni per la popolazione maschile, la Società si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto durante la fase di erogazione della rendita. Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l'età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia garantita al termine del piano di accumulo: 3.000,00 euro (pagabile in rate annuali posticipate)

## CASO A

- Ipotesi di rendimento finanziario della gestione separata:	2,00%
- Tasso di rendimento minimo trattenuto:	2,20%
- Rendimento attribuito*:	0,00%
- Tasso tecnico:	0,50%
- Misura annua di rivalutazione **::	0,00%

## CASO B

- Ipotesi di rendimento finanziario della gestione separata:	2,00%
- Tasso di rendimento minimo trattenuto:	1,20%
- Rendimento attribuito*:	0,80%
- Tasso tecnico:	0,50%
- Misura annua di rivalutazione **::	0,30%

Anno	Tasso di rendimento minimo garantito: 0,50% ***	Ipotesi di rendimento finanziario: 2,00%	
		Caso A	Caso B
	Rendita a fine anno	Rendita a fine anno	Rendita a fine anno
1	3.000,00	3.000,00	3.009,00
2	3.000,00	3.000,00	3.018,03
3	3.000,00	3.000,00	3.027,08
4	3.000,00	3.000,00	3.036,16
5	3.000,00	3.000,00	3.045,27
6	3.000,00	3.000,00	3.054,41
7	3.000,00	3.000,00	3.063,57
8	3.000,00	3.000,00	3.072,76
9	3.000,00	3.000,00	3.081,98
10	3.000,00	3.000,00	3.091,22

\* Il rendimento attribuito al contratto è pari al rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali nel Caso A e a 1,2 punti percentuali nel Caso B.

\*\* La misura annua di rivalutazione è ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,5% la differenza tra il rendimento attribuito al Contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

\*\*\* Il tasso di rendimento minimo garantito dello 0,5% annuo durante la fase di erogazione della rendita, è attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo della rendita garantita al termine del piano di accumulo.

## REGOLAMENTO VITARIV

Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) la denominazione della gestione separata è VITARIV;
- b) la valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro;
- c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.  
All'interno del periodo di osservazione è prevista anche la determinazione di dodici tassi di rendimento mensili, ciascuno dei quali è calcolato con riferimento al periodo di tempo che decorre dal primo fino all'ultimo giorno del mese di calendario;
- d) l'obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.  
Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull'evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla gestione separata.  
Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.  
In particolare:
  - i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.  
L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata.  
L'area geografica di riferimento è prevalentemente l'Area Euro.  
L'investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata.  
I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione;
  - ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti:
    - OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata;
    - Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative;
  - iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;
- e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i segmenti di clientela;



## Regolamento della gestione separata

- f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
- g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato;
- h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
- j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.  
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.  
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.  
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.  
Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo mensile all'interno del periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo specifico mese di calendario;
- k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
- l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata VITARIV o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata VITARIV una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso;
- m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

## Glossario

Data ultimo aggiornamento: 18/12/2015

### **Appendice**

Documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o meno con il Contraente e/o il Beneficiario, se quest'ultimi sono persone fisiche. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Aliquota di retrocessione**

Percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata che la Società riconosce agli assicurati.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Può coincidere o meno con il Contraente stesso, e se persona è fisica, con l'Assicurato.

### **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

### **Codice delle Assicurazioni**

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### **Condizioni di assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione, contenute nel presente Fascicolo informativo.

### **Conflitto di interessi**

Insieme delle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

### **Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito al contratto secondo la periodicità stabilita dal contratto stesso (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal Contraente e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Il presente contratto durante il piano di accumulo e di eventuale differimento di 5 anni non prevede il consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società. Può coincidere o meno con l'Assicurato (solo se è persona fisica) e/o con il Beneficiario.

### **Contratto di assicurazione a prestazioni rivalutabili o con partecipazione agli utili**

Contratto di assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata.

### **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati, sulle rivalutazioni delle prestazioni o sul capitale da liquidare.

### **Decorrenza**

Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del premio.

### **Documento di polizza**

Documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

## Glossario

**Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace. Per il presente contratto, che è a vita intera, la durata contrattuale coincide con la vita dell'Assicurato.

**Durata del pagamento dei premi (durata del piano di accumulo)**

Periodo durante il quale il Contraente si impegna a versare i premi. Per il presente contratto la durata del pagamento dei premi varia da un minimo di 10 anni a un massimo di 25 anni.

**Età computabile**

Età determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

**Età computabile corretta**

Età che si determina sommando algebricamente all'età computabile il numero di anni indicato nella tabella di correzione dell'età allegata alle Condizioni di assicurazione, con riferimento all'anno di nascita.

**Gestione separata**

Portafoglio di attivi gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

**IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

**Premio**

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

**Premio investito**

Premio, al netto dei caricamenti, investito nella gestione separata.

**Premio annuo**

Importo che il Contraente si impegna a versare annualmente per tutta la durata del pagamento dei premi ed il cui mancato pagamento comporta la risoluzione o una riduzione della prestazione assicurata.

**Proposta**

Modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.

**Revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini e secondo le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

**Riduzione**

Diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi annui, determinata secondo le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione.

## Glossario

**Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente secondo la normativa vigente.

**Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell'Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

**Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto. Per il presente contratto, che è a vita intera, la scadenza dello stesso coincide con il decesso dell'Assicurato.

**Società**

Allianz S.p.A., società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita anche impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Tasso annuo di riattivazione**

Tasso annuo di interesse applicato ai premi annui arretrati ai fini della riattivazione del contratto, determinato ai sensi delle Condizioni di assicurazione, con un minimo pari al tasso di interesse legale.

**Tasso di interesse legale**

Tasso determinato dal Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tasso si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l'anno successivo.

**Tasso di interesse (o di rendimento) minimo garantito o Misura minima contrattualmente garantita**

Rendimento minimo finanziario, annuo e composto, che la Società riconosce alle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione.

**Tasso tecnico**

Rendimento minimo finanziario, annuo e composto, che la Società riconosce (in via anticipata nel calcolo delle quote di rendita iniziali) per il periodo di erogazione della prestazione di rendita, secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione.

# Sistema Risparmio Piano Sicuro Rendita

## Dai certezza al tuo futuro

La tua proposta

Numero: [numero]  
Contraente: [contraente]

La tua agenzia

Il sito internet

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare le informazioni relative alla tua posizione assicurativa

Servizio clienti

**Pronto Allianz**  
**800-68-68-68**

Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P. IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000,00 i.v.  
Iscritta Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo  
gruppi assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

**Allianz** 

## Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Fascicolo informativo
- Comunicazione informativa (modello 7A)
- Informazioni da rendere al Contraente (modello 7B)
- Proposta

La presente copertina non costituisce parte della proposta.

FAC - SIMILE

---

### Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](http://Allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

---

## Proposta

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2018

Il sottoscritto Contraente formula la seguente proposta di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili  
Lo scopo prevalente del rapporto è di risparmio.

### Contraente

Nome Cognome: [Contraente] oppure Ragione Sociale: [Contraente]

Codice fiscale o Partita IVA: [CF\_contr\_PI]

Residenza: [ind\_res] oppure Sede legale: [sede\_leg]

C.A.P.: [cap\_res] Città: [citta\_res] ([Prov\_res])

Recapito di corrispondenza:

- l'indirizzo di residenza

### Assicurato

Nome Cognome: [Assicurato]

Codice fiscale: [CF\_ass]

Data di nascita: gg/mm/aaaa

Età computabile: \_\_\_

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa \*

Durata: vita intera

Durata piano di accumulo: anni \_\_\_ / mesi \_\_\_ / giorni \_\_\_

Data termine piano di accumulo: gg/mm/aaaa

\* L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato a condizione che sia stato corrisposto il premio e la Società accetti la presente proposta, come disciplinato nella sezione "Conclusione del contratto" e nel relativo articolo delle Condizioni di assicurazione.

La presente proposta è disciplinata dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo del prodotto Sistema Risparmio Piano Sicuro Rendita Edizione gennaio 2018.

### Premio

Premio annuo: \_\_\_\_\_ euro, di cui imposte \_\_\_\_\_ euro

Periodicità del pagamento:

Prossima data di pagamento: gg/mm/aaaa

Spese di emissione: \_\_\_\_\_ euro

Importo pagato alla firma (premio di perfezionamento): \_\_\_\_\_ euro


Il caricamento applicato al premio è pari al \_\_\_\_\_%.

Il **mancato pagamento** delle prime 3 annualità di premio determina la **risoluzione** del contratto e i premi già versati restano acquisiti dalla Società.

### Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione;
  - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
  - reinvestimenti di capitali provenienti da contratti Vita preesistenti;
- fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario, o sistema di pagamento elettronico, su conto corrente intestato all'Impresa di assicurazione.

L'SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato all'Impresa di assicurazione è obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale del premio annuo. L'obbligatorietà dell'SDD potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita.



Proposta n. [numero]

## Proposta

### Destinazione del premio versato

100,00% Gestione separata: VITARIV

### Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

**Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia** garantita al termine del piano di accumulo: Euro \_\_\_\_\_.

a fronte del pagamento di tutti i premi pattuiti. L'importo della rendita annua è pagabile in rate \_\_\_\_\_ e l'importo di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo l'importo annuo per il numero di rate corrisposte nell'anno. L'importo della rendita annua è al lordo degli oneri fiscali.

### Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è prevista la liquidazione di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata (ai sensi dell'articolo 7 - lett. C. delle Condizioni di assicurazione) fino alla data del decesso.

### Beneficiari

#### Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato

[Beneficiario]

\_\_\_\_\_%

### Altri estremi contrattuali

Proposta: nuova

Prodotto: Sistema Risparmio Piano Sicuro Rendita

### Conclusioni del contratto

Il Contraente prende atto che la Società è libera di accettare o meno la presente proposta, secondo le modalità di seguito specificate.

In caso di **accettazione** della presente proposta, la Società potrà dare inizio all'esecuzione del contratto. Il contratto si intenderà pertanto concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella presente proposta quale data di decorrenza.

La Società darà prontamente avviso al Contraente dell'**avvenuta conclusione del contratto**, inviando **apposita comunicazione** e rilasciando altresì copia della polizza.

Il contratto sarà costituito dalla presente proposta, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla polizza.

In caso di **mancata accettazione** della presente proposta, la Società ne darà comunque comunicazione al Contraente.

Qualora il Contraente non riceva, a mezzo posta, la **polizza** oppure la **comunicazione di mancata accettazione** entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta, potrà contattare **Pronto Allianz - Servizio Clienti - al Numero Verde 800.68.68.68**.


### Revocabilità della proposta

La presente proposta potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell'art. 176 D. Lgs. 209/2005) **fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto**, mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi della proposta, da inviarsi **a mezzo lettera raccomandata A.R.** indirizzata a: Allianz S.p.A. – Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

### Somme versate dal Contraente

Le **somme versate dal Contraente** contestualmente alla presentazione della presente proposta verranno trattenute dalla Società a titolo di deposito gratuito e non produttivo di interessi sino a:

- i) la **conclusione** del contratto ai sensi di quanto riportato nella sezione "Conclusioni del contratto" della presente proposta, nel qual caso esse verranno imputate a **premio di polizza**; ovvero
- ii) la **revoca**, la **mancata accettazione** della presente proposta di assicurazione, nel qual caso esse verranno restituite dalla Società al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di **revoca** e/o dalla **comunicazione di mancata accettazione** da parte della Società.





Proposta n. [numero]


## Proposta

### Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell'art. 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi **a mezzo lettera raccomandata A.R.** indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto de (i) la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; (ii) l'imposta di bollo, se prevista; (iii) l'imposta sulla garanzia complementare, se prevista; (iv) le spese sostenute per l'emissione del contratto, nella misura indicata nella presente proposta e in polizza.

FAC - SIMILE




Proposta n. [numero]

Proposta

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

FAC - SIMILE



## Proposta

### Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- **di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente proposta:**
  - **il Documento contenente le informazioni chiave** del prodotto Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita **e di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prendere visione e comprendere i contenuti del documento;**
  - **il Fascicolo informativo del prodotto Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita edizione gennaio 2018** - composto da Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Proposta in versione fac-simile - **che dichiara di conoscere e di accettare quale parte integrante della presente proposta;**
  - **copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti"** conforme al modello 7A del Regolamento Isvap 5/2006;
  - **copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta"** conforme al modello 7B del Regolamento Isvap 5/2006;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia della presente proposta e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che la presente proposta non contiene cancellature o rettifiche;
- di essere stato informato dall'Intermediario che la presente proposta è adeguata rispetto alle sue esigenze assicurative o previdenziali;
- di prendere atto che gli importi di premio si intenderanno incassati salvo buon fine del mezzo di pagamento e dei controlli anticiclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui ai D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs 109/2007, nonché delle verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale;
- che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Società sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti. Il Contraente, nel caso in cui il rapporto sia instaurato per conto di terzi, si impegna a fornire alla Società tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo del rapporto. Nel caso di contraente società fiduciaria, la stessa indica in modo riservato alla Società le informazioni complete sul fiduciante a cui ricondurre il rapporto continuativo;
- <solo se persona fisica> che il Beneficiario [Nom\_Cogn Beneficiario] **[non è Persona Politicamente Esposta<sup>1</sup>]/[è Persona Politicamente Esposta<sup>1</sup> in quanto [variabile per raccogliere "relazione" e "tipologia PEP"]];**
- < Beneficiario sia persona fisica che giuridica> che la relazione che lega il Beneficiario [Nom\_Cogn\_/ragione sociale Beneficiario] al sottoscritto è: [descrizione o spazio per scrivere in caso di "altro"].


Sottoscritto il \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Legale Rappresentante ▶ \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Assicurato:

- esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del codice civile;


Firma dell'Assicurato ▶ \_\_\_\_\_



Proposta n. [numero]

## Proposta

Io sottoscritto [COGNOME\_NOME\_ACQUISITORE] attesto che l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari della presente proposta sono state effettuate in mia presenza, ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti.

Firma dell'Agente (o del suo incaricato)  \_\_\_\_\_

Questo documento è stato emesso dall'Agenzia : [NOME\_AGENZIA]  
elaborato il: [data\_conferma]

<sup>1</sup> Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitana e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

2) Per familiari di persone politicamente esposte s'intendono: a) i genitori; b) il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) i figli e i loro coniugi; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

